

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 380736441

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza o nelle relative appendici alla voce "codici di clausole speciali".

I100 Ernie, rotture tendinee e lesioni da sforzo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" – lett. h), l'assicurazione si intende operante in caso di:

A) ernie addominali da causa violenta, con l'intesa che:

- se l'ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura nei termini di cui all'art. 3.7;
- se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, viene corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'art. 3.7 per il periodo di ricovero in istituto di cura nonché un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 20% della relativa somma assicurata.

Tale estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della polizza.

Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali da causa violenta;

B) rotture tendinee sottocutanee da sforzo, per le quali verrà riconosciuta una invalidità permanente fino ad un massimo del 3%;

C) lesioni da sforzo, limitatamente a quelle muscolari.

I102 Malattie tropicali

L'assicurazione si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia.

La garanzia viene prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di euro 500.000,00 per Morte ed euro 500.000,00 per Invalidità Permanente. *La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale.*

Se invece l'invalidità permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l'indennizzo in rapporto al grado di invalidità permanente residuo.

Il Contraente dichiara che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.

I103 Stato di guerra ed insurrezione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.2 "Esclusioni" – lett. e), la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.

I106 Indennità aggiuntiva per la costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza per il quale derivi all'Assicurato un'invalidità permanente di grado non inferiore al 66%, la Società corrisponderà all'Assicurato, oltre a quant'altro dovuto ai sensi della presente polizza, la somma necessaria per la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla Vita in forma di rendita vitalizia immediata con la Società alle condizioni in vigore al momento della richiesta. Detta somma sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti uguale a quanto indicato in appendice di polizza.

I113MM Assicurazione in base al numero del personale assicurato o ad altre forme di indicazione non nominativa delle persone assicurate

Operante in relazione all'appendice mod. I92 e/o I94

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 6.10 Obblighi del Contraente - il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Tali persone dovranno essere in condizioni di assicurabilità a norma dell'art. 2.4 delle presenti condizioni di polizza. Per l'identificazione delle medesime si fa riferimento ai libri di amministrazione del Contraente ed agli altri registri per le assicurazioni sociali, documenti che il Contraente stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli salvo il caso di personale non iscritto ai libri predetti per il quale, ai fini della efficacia della garanzia, il Contraente è obbligato a comunicare le generalità a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi all'Agenzia assegnataria del contratto con l'intesa che la garanzia decorrerà dalle ore 24 della data del timbro postale.

Per tale forma assicurata il Contraente è inoltre esonerato:

- dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'art. 5.2 "Criteri di indennizzabilità";
- dall'obbligo della denuncia preventiva di altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.4 delle presenti condizioni di polizza, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia dell'infortunio. Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

Mod. X005 – ATTO DI DICHIARAZIONE

AGENZIA DI MESSINA

COD. 727

POLIZZA N. 380736441

MODELLO I45

CONTRAENTE CIPE CONFEDERAZIONE ITALIANA PEDIATRI

X005 – Appendice dichiarativa

Si conviene fra le parti che la copertura assicurativa opera nei confronti degli iscritti alla contraente che avranno effettuato adesione alla suindicata polizza mediante sottoscrizione della modulistica prevista dal regolamento IVASS n. 40/2018.

L'operatività della copertura a norma di cga decorre dalle ore 24 del pagamento del premio alla compagnia mediante bonifico dell'importo previsto in polizza come indicato nel relativo modulo di adesione sottoscritto da ciascun assicurato. Il premio indicato per testa nelle appendici I94 è unico ed indivisibile per anno. Pertanto a parziale modifica di quanto previsto dalle cga l'adesione è per un anno dalla data del pagamento del premio avvenuto tramite bonifico nel conto corrente riportato nel modulo di adesione anche se la polizza dovesse essere disdettata per la data di scadenza riportata nel frontespizio.

Si conviene, inoltre, tra le parti che gli iscritti alla contraente che intendono aderire alla presente polizza hanno facoltà di scegliere il livello di copertura mediante selezione di una delle seguenti opzioni, il cui premio annuo finito per aderente-assicurato varia a seconda delle garanzie e delle somme assicurate.

Opzione BASIC

Garanzie e somme assicurate: Invalidità permanente euro 50.000,

Indennità giornaliera da ricovero euro 50,

Indennità giornaliera da ingessatura euro 50,

Rimborso spese sanitarie e di trasferimento euro 10.000,

Premio annuo finito per assicurato: euro 45

Opzione COMFORT

Garanzie e somme assicurate: Invalidità permanente euro 100.000,

Indennità giornaliera da ricovero euro 100,

Indennità giornaliera da ingessatura euro 100,

Rimborso spese sanitarie e di trasferimento euro 10.000

Premio annuo finito per assicurato: euro 90

Opzione TOP

Garanzie e somme assicurate: Invalidità permanente euro 100.000,

Morte euro 50.000,

Indennità giornaliera da ricovero euro 100,

Indennità giornaliera da ingessatura euro 100,

Rimborso spese sanitarie e di trasferimento euro 10.000,

Rendita vitalizia (clausola speciale I106) euro 10.000

Premio annuo finito per assicurato: euro 150

Fermo il resto.